

Bari 29/4/2011

Cari colleghi della Commissione Statuto,

Svolgerò qui alcune riflessioni sul possibile futuro assetto della "governance" della nostra Università, che scaturiscono da considerazioni personali e dal confronto con alcuni colleghi. Mi soffermerò, in particolare, sulla composizione del SA, delle strutture di coordinamento e dei dipartimenti, e sulla filiera delle loro prerogative di massima. Infine esporrò quale soluzione "macroscopica" preferisco, fra tre alternative possibili, per la determinazione della componente docente in SA.

a) Senato Accademico

La legge 240/2010, a riguardo del SA recita, fra l'altro:

"costituzione del SA su base elettiva.....composizione per almeno 2/3 con docenti di ruolo, almeno 1/3 dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo."

Estraggo, per comodità, 3 elementi chiave: 1) base elettiva; 2) direttori di dipartimento; 3) rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari.

Commento:

Il numero massimo è di 35 componenti, cifra a cui credo noi ci atterremo. Considerando 5 rappresentanti eletti dagli studenti, ed eventuali rappresentanti eletti dal personale TA e dai "precari" (dottorandi-assegnisti), ritengo che la componente docente potrebbe essere di 26 (unità più, unità meno)

b) Dipartimenti

La legge 240/2010, a riguardo dei dipartimenti recita, fra l'altro:

"riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei."

Estraggo, per comodità, 2 elementi chiave: 1) numero non inferiore a 40; 2) afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.

Commento:

Penso che la nostra Università si atterrà ad un numero minimo di "sicurezza" di docenti attorno a 45 per ogni dipartimento. Sull'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari, la mia interpretazione è: "settori scientifico-disciplinari della stessa area CUN" (ricordo che le attuali aree CUN sono 14). Di seguito elenco il numero di unità di personale docente (professori e ricercatori) delle diverse aree CUN della nostra Università

Totale unità: 1685, così distribuite fra le aree (dati estratti dal sito MIUR):

- 01 – Scienze Matematiche e informatiche : 94
- 02 – Scienze Fisiche : 51
- 03 – Scienze Chimiche : 100
- 04 – Scienze della Terra : 53
- 05 - Scienze Biologiche : 166
- 06 – Scienze Mediche : 319
- 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie: 197
- 08 – Ingegneria civile ed architettura: 1
- 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione: 15
- 10 – Scienze dell'antichità, filologiche-letterarie e storico artistiche: 187
- 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 142
- 12 – Scienze giuridiche: 208
- 13 – Scienze economiche e statistiche: 115
- 14 – Scienze politiche e sociali: 36

Allo stato attuale non abbiamo certezza di quale sarà il numero totale dei dipartimenti. Infatti, il processo di riorganizzazione (e riposizionamento) è ancora in atto. Posso solo immaginare che il numero totale sarà inferiore a 40, ma di quanto inferiore non ho la capacità di prevederlo. Inoltre, devo augurarmi che la prescrizione della "omogeneità fra settori scientifico-disciplinari della stessa area" sia rispettata, ma temo che dovremo fare ricorso ad eccezioni (motivate).

c) Strutture di raccordo

La legge 240/2010, sulle strutture di raccordo recita, fra l'altro:

"previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione dei corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni;....."

Estraggo, per comodità, 3 elementi chiave: 1) facoltà di istituire; 2) affinità disciplinare; 3) funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.

Commento:

Ho raccolto pareri abbastanza discordi sull'opportunità, o meno, di istituire tali strutture di raccordo. Penso che, comunque, non potremo farne a meno. Ricordo che il numero massimo è 12. Credo che ci atterremo a questo numero massimo.

Come determineremo la componente docente nel senato Accademico?

Dovendo ragionare, in via prioritaria, su questo punto, vedo 3 possibili alternative, che emergono da orientamenti che si vanno costituendo sia all'interno della nostra Università, che in altre sedi:

Prima alternativa -Tutti e solo i Direttori di dipartimento vengono "cooptati" nella componente docente del SA

Vantaggi: il processo è molto semplice ed attribuisce responsabilità politiche a chi ha già un ruolo istituzionale.

Svantaggi: non è su base elettiva (come invece prescrive la legge). Non necessariamente rispetta le diverse aree scientifico-disciplinari (come invece prescrive la legge). Le rispetterebbe solo nel caso che realmente i dipartimenti fossero riorganizzati per settori scientifico-disciplinari omogenei per aree CUN. Attribuisce ai direttori di dipartimento molteplici poteri, in contrasto con la buona norma dei "pesi e contrappesi". Non sarà proponibile finchè non sapremo che realmente i dipartimenti saranno un numero non superiore a 26.

Seconda alternativa – I rappresentanti della componente docente vengono eletti all'interno delle strutture di raccordo, rispettando la regola che almeno 1/3 siano direttori di dipartimento. **Questa è la soluzione di Genova.**

Vantaggi: ricalca in parte uno schema a cui siamo abituati (le facoltà), e che probabilmente è stato "metabolizzato" nell'università.

Svantaggi: sembra una forzatura dello spirito delle legge, in quanto questo meccanismo attribuisce, implicitamente, potere sulla politica della ricerca alle strutture di raccordo, che invece dovrebbero avere una funzione meramente didattica. Non necessariamente rispetta le diverse aree scientifico-disciplinari (come invece prescrive la legge).

Terza alternativa – Parte dei rappresentanti (12-14) sono eletti fra i direttori di dipartimento, parte (12-14) dalle aree.

Vantaggi: Rispetta le prescrizioni di legge. E' flessibile, perchè è indipendente da quella che sarà la finale riorganizzazione dei dipartimenti (sia come numero totale che come omogeneità fra settori scientifico-disciplinari della stessa area). Inoltre consentirebbe, qualora volessimo, la rappresentanza per fasce, per la parte riveniente dalle aree.

Svantaggi: richiede un procedimento elettivo, che per la parte dei direttori di dipartimento è tutto da definire.

Conclusione

Alla luce delle attuali conoscenze, preferisco la terza alternativa, in quanto lo svantaggio di dover individuare un processo elettivo per la parte dei direttori di dipartimento mi sembra più facilmente colmabile rispetto agli svantaggi delle altre due alternative.

Spero di non avervi annoiato e Vi ringrazio per l'attenzione.

Cari saluti,

Piero Dellino